COMUNE DI GIARRE

CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 30 del 09/04/2020

Ufficio proponente: AREA IV - AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E PROGRAMMAZIONE EU

OGGETTO: DIVIETO USO E COMMERCIALIZZAZIONE SACCHI NERI

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia Ambientale", che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 226, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 che prevede: "Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto.";
VISTO l'art. 2 della L. n. 28 del 24.03.2012 rubricato: "Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente";

CONSIDERATO che obiettivo delle pubbliche amministrazioni è quello di raggiungere standard elevati di raccolta differenziata;

CONSIDERATO che la vendita e il consequenziale utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti non consente o comunque non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dello stesso conferimento dei rifiuti alle disposizioni relative alla raccolta differenziata;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Rif/1 del 27.3.2020 tesa ad incrementare la cura e attenzione sulla gestione dei rifiuti al fine di ridurre il rischio per gli operatori e la cittadinanza di contagio da Covid -19

VISTO il D. Lgs 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a decorrere dal 2 maggio, per tutte le utenze, sia commerciali sia domestiche il divieto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da non consentire la verifica della conformità del rifiuto ivi gettato alle frazioni merceologiche previste dal calendario di raccolta;
il divieto assoluto a far data dal 20 aprile di vendita di sacchi neri o comunque non trasparenti,

AVVERTE

che la violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative dall'art. 7 bis del d. lgs 267/00 da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 2 del d. l. 2 del 2012 convertito nella l. 28 del 2012 e degli artt. 255 e 256 del d. lgs 252/06.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Giarre unitamente alle forze dell'ordine destinatarie della presente, al controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- Alla Società IGM Rifiuti Industriali S.p.a., appaltatore del servizio di gestione dei rifiuti, anche per darne massima diffusione alle utenze;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando della stazione dei Carabinieri di Giarre

INFORMA

Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune;
che ai sensi dell'art., 3 comma 4, della legge n.241 del 07.08.1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al T.A.R ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Avv Angelo D'Anna

GIARRE, 09/04/2020

IL SINDACO
Angelo D'Anna / INFOCERT SPA